

Origine

Divieto di drawback nell'ambito degli accordi di libero scambio

Per non essere in fuorigioco, le imprese devono conoscere e osservare le disposizioni in materia di drawback. Il divieto di drawback è molto importante soprattutto in relazione con il traffico di perfezionamento. Di cosa si tratta? Stefan Meinigg e Kathrin Sönser, sezione Origine e tessili della DGD



Un'impresa svizzera importa tessuti per la fabbricazione di sciarpe per tifosi. Oltre a un'importante ordinazione dalla Francia, l'impresa ha anche possibili acquirenti in Brasile e Giappone. Per il materiale da impiegare, essa dispone di un'interessante offerta dalla Cina. Tuttavia l'onere doganale è molto elevato. L'impresa può, eventualmente, approfittare di un'aliquota di dazio inferiore o addirittura dell'esenzione nell'ambito dell'importazione temporanea nel traffico di perfezionamento attivo.

Affinché all'esportazione possa essere rilasciata una prova dell'origine, il criterio della lista dell'accordo di libero scambio (ALS) in questione deve essere soddisfatto. Tuttavia, se l'impresa decide di ricorrere al traffico di perfezionamento attivo, perde la possibilità di allestire una prova dell'origine all'esportazione verso la Francia (UE), poiché infrangerebbe le disposizioni concernenti il drawback.

Lo scopo del divieto di drawback è di impedire che le agevolazioni doganali

Le disposizioni sul drawback in dettaglio

Per la fabbricazione di prodotti originari non possono essere impiegati materiali per i quali è stata ottenuta la restituzione o l'esenzione dal dazio. In altre parole: i materiali impiegati per la fabbricazione di prodotti originari devono essere imposti definitivamente all'importazione.

Non soggiacciono al divieto di drawback:

- materiali non coperti dal relativo accordo (p. es. determinati prodotti agricoli)
- materiali importati all'aliquota preferenziale quali prodotti originari di un partner contrattuale (p. es. importazione di merce originaria dall'UE, perfezionamento in Svizzera nel traffico di perfezionamento attivo, riesportazione nell'UE)
- preferenze tariffali nell'ambito di un altro ALS o del sistema generale di preferenze a favore dei Paesi in sviluppo
- agevolazioni doganali con impegno circa l'uso

Le disposizioni relative al drawback si applicano anche agli imballaggi, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili nonché agli assortimenti di merci.

vengano concesse due volte. In questo modo si garantisce che le imprese che eseguono il perfezionamento direttamente nel Paese di destinazione finale (o nel caso dell'UE, nell'UE stessa) siano svantaggiate. In questi casi, infatti, non è prevista l'esenzione o la riduzione del dazio a seguito della riesportazione dopo il perfezionamento, visto che non vi è alcuna riesportazione. L'onere doganale per il materiale importato resta invariato.

una prova dell'origine all'atto dell'esportazione.

Le regole non sono dappertutto uguali

Nella pratica, è richiesta una certa abilità per destreggiarsi in questo campo e non perdere di vista le disposizioni riguardanti il drawback. Infatti, contrariamente al calcio, le regole non sono ovunque uguali. Nel caso di forniture verso il Brasile, l'impresa

mercato europeo soggiacciono ai dazi dell'UE. Il responsabile deve pertanto pianificare in anticipo la sua tattica, secondo il Paese (e dunque l'ALS) del suo acquirente. In caso di divieto di drawback, deve decidere cosa è più conveniente per la sua impresa: il dazio risparmiato all'importazione in Svizzera del materiale nel traffico di perfezionamento attivo oppure quello risparmiato all'importazione nell'UE del prodotto finito quale merce originaria?



Il Giappone non prevede il divieto di drawback.

Pertanto, quando del materiale viene importato in esenzione da dazio o a un'aliquota di dazio ridotta nel traffico di perfezionamento attivo, nel quadro di ALS che prevedono il divieto di drawback (come p. es. nel caso dell'UE) non è possibile, per principio, rilasciare prove dell'origine in occasione della riesportazione. E ciò neanche se la merce risulta sufficientemente lavorata, secondo le regole dell'ALS, per ottenere l'origine svizzera. Ovviamente, in questi casi è possibile rinunciare all'esenzione o alla riduzione del dazio nel traffico di perfezionamento attivo e rilasciare

può beneficiare delle possibilità offerte dal traffico di perfezionamento attivo, indipendentemente dall'origine: con questo Paese non vi è infatti alcun ALS e perciò neanche disposizioni relative al drawback. Lo stesso vale per un'eventuale ordinazione dal Giappone, poiché l'ALS stipulato con questo Paese non prevede il divieto di drawback: in tal caso le agevolazioni doganali sarebbero perfino doppie. Per quanto riguarda invece la Francia, se l'impresa svizzera intende beneficiare delle possibilità offerte dal traffico di perfezionamento attivo, deve tenere presente che le scarpe destinate al

Lista di controllo drawback:

- L'ALS in questione prevede il divieto di drawback? (vedi «Panoramica degli accordi di libero scambio per i prodotti industriali» sotto www.ezv.admin.ch → Temi → Accordi di libero scambio, Origine → Volantini/publicazioni concernenti l'origine → Importazione in Svizzera)
- A quanto ammonta il dazio all'importazione del materiale in Svizzera?
- A quanto ammonta il dazio all'importazione del prodotto perfezionato finito nel Paese di destinazione?